

**COMUNE DI CIMINA'**

Città Metropolitana Di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: UTILIZZAZIONE IN SCAVALCO D'ECCEDEXA OPERATORE ESPERTO, SIG. GIUSEPPE MONTELEONE, PRESSO IL COMUNE DI CIMINA, N. 6 ORE SETTIMANALI FINO AL 31/08/2024, EX ART. 1, COMMA 557 LEGGE N. 311/2004.

L'anno duemilaventiquattro addì **29** del mese di **febbraio**, alle ore 18:30 convocata con le prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
1. Mangiameli Giovanni	<i>Sindaco</i>	SI Web
2. Panetta Antonio	<i>Vice Sindaco</i>	SI Web
3. Rodi Nicola	<i>Assessore</i>	SI Web

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Lorena Ieraci** ;

Il Sindaco assunta la presidenza e constata la legalità dell'adunanza

Ai fini della validità della deliberazione, il segretario comunale, presente in sede, attesta che:

- la seduta si svolge in videoconferenza, secondo quanto previsto dal regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità di videoconferenza, approvato con deliberazione G.C. n. 29/2022; - il Sindaco Mangiameli, il Vicesindaco Panetta l'Assessore Rodi sono collegati in videoconferenza;

- tutti i presenti sono stati identificati con certezza; - tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 sono stati espressi i seguenti pareri

- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE

invitando i sigg. assessori a voler trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

1. L'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), a mente del quale spetta ai dirigenti degli Enti Locali: - la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti; - la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; - l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale; - i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo;
2. L'art. 109 del TUEL, secondo il quale: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
3. L'art. 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), che stabilisce: "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro";
4. L'art. 89, comma 5, TUEL, secondo cui gli Enti Locali provvedono "all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti".
5. L'art. 1, comma 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 3, comma 6 bis, D.L. n. 44/2023, che testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

CONSIDERATO CHE:

- Con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 13.04.2023 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) 2023-2025;

- Con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 24.04.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'Ente 2023/2025;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 61 10/07/2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente 2023/2025, l'aggiornamento, con il quale, nella sezione dedicata al Fabbisogno del Personale - Programmazione 2021-2023 e al Piano assunzionale 2023, è prevista l'utilizzazione, mediante convenzione/scavalco/utilizzazione di graduatorie con e/o di altro Ente, 1 operatore Esperto, a 6 (sei) ore settimanali fino al 31/12/2023;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 103 28/12/2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente 2023/2025, l'aggiornamento, con il quale, nella sezione dedicata al Fabbisogno del Personale - Programmazione 2021-2023 e al Piano assunzionale 2024, è prevista l'utilizzazione, mediante convenzione/scavalco/utilizzazione di graduatorie con e/o di altro Ente, 1 operatore Esperto, a 6 (sei) ore settimanali fino al 31/12/2023;

Richiamate:

1. la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 in data 12/10/2023 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2026;
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 presentato dalla Giunta;

Richiamata la propria deliberazione n. 3 in data 20/02/2024 con la quale è stata deliberata la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione;

Richiamata la propria deliberazione n° 3 in data 20/02/2024 con la quale è stato approvato lo schema del bilancio 2024-2026 ai sensi dell'art. **11 D.LGS. N. 118/2011**.

- Con nota, prot. 4533/23, il Sindaco del Comune di Ciminà ha richiesto al Commissario Straordinario del Comune di Ardore il rilascio del nulla osta all'utilizzo del citato dipendente;
- Il Commissario Straordinario, in riscontro alla menzionata missiva, con propria comunicazione Prot. n. 2072 del 26/02/2024, ha comunicato il nulla osta all'utilizzazione, presso il Comune di Ciminà, con la formula dello scavalco d'eccedenza, del proprio dipendente Giuseppe Monteleone ;

TENUTO CONTO:

- Del parere n. 2141 del 25/05/2005 del Consiglio di Stato - Sezione I, reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, con il quale, da un lato è stata sottolineata la indiscussa specialità della previsione di cui al citato art. 1, comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311, che rappresenta deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Per altro verso, è stata evidenziata la sommarietà e lacunosità

della disposizione de qua da cui consegue la necessità di leggere e di applicare la medesima non in modo estrapolato bensì alla luce del contesto normativo globalmente inteso, “integrandola con altri dati positivi tratti dall’ordinamento generale in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, si riporta altresì il seguente passaggio motivazionale del citato parere “L’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;

- Di quanto chiarito dalla magistratura contabile (cfr. ex plurimis Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Delib. n. 17/2008 del 08/05/2008), secondo cui la previsione normativa di cui all’art.1 comma 557 della Legge n. 311/2004 trova la sua ratio nell’esigenza di fronteggiare “peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie”;
- Dell’orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui non è necessario che l’Ente ricevente proceda alla stipula con l’Ente di appartenenza del dipendente interessato di apposita convenzione in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza. Infatti, presso l’Ente che si avvale del lavoratore non si dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì ad una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l’Ente di provenienza. Al contrario, si determina una relazione organizzativa esclusivamente tra l’Ente utilizzatore e la persona fisica del lavoratore dipendente dall’Ente cedente: il dipendente va ad espletare una prestazione lavorativa ulteriore e diversa da quella da svolgere presso il datore di lavoro, in deroga al principio di esclusività. (cfr., ex multis, Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n.17 dell’8 maggio 2008; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 23 del 6 febbraio 2009);

VISTI:

l’articolo 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come recentemente integrato dal D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 114;

- l’art. 4 del D.Lgs 08/04/2003 n.66, secondo cui “La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”;
- l’art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria - personale-Tributi.

DELIBERA

1. Di considerare quanto in narrativa parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
 2. Di autorizzare l'utilizzo, presso il Comune di Ciminà, mediante la formula organizzativa dello scavalco di eccedenza, di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, del sig. Giuseppe Monteleone, dipendente del Comune di Ardore, a tempo pieno e indeterminato, inquadrata nell'Area degli Operatori Esperti;
 3. Di dare atto che il sig. Giuseppe Monteleone svolgerà attività lavorativa extra orario di lavoro presso il Comune di Ciminà per n. 6 (sei) ore settimanali dal 14 marzo 2024 e fino al 31.08.2024, salvo eventuali proroghe al ricorrere dei presupposti di legge;
 4. Di assegnare il sig. Giuseppe Monteleone all'area Tecnica;
 5. Di dare atto che la spesa per l'utilizzazione extra orario di lavoro della dipendente suddetta presso il Comune di Ciminà è stata prevista e allocata nel Bilancio di previsione 2024-2026;
 6. Di demandare al Responsabile dell'Area Economico finanziario tributi e personale, per quanto di competenza, tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto deliberativo;
 7. Di dare atto che, essendo la prestazione lavorativa che il sig. Giuseppe Monteleone sarà chiamato a prestare presso questo Ente completamente indipendente da quella che il suddetto lavoratore conduce presso l'Ente che l'autorizza, l'intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa al Comune di Ciminà, quale Ente utilizzatore;
 8. Di disporre che copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, sia trasmessa al Comune di Ardore e all'interessato.
- 9- di dichiarare attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.
-

Proposta Nr.

Ufficio Proponente: (Amministrativa – Tecnico- Economico finanziario)

Oggetto: **UTILIZZAZIONE IN SCAVALCO D'ECCEDEXA OPERATORE ESPERTO, SIG. GIUSEPPE MONTELEONE, PRESSO IL COMUNE DI CIMINA, N. 6 ORE SETTIMANALI FINO AL 31/08/2024, EX ART. 1, COMMA 557 LEGGE N. 311/2004.**

Estremi della Proposta di deliberazione G.C.

Parere Tecnico

Ufficio proponente (– Economico finanziario)

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Il Responsabile del servizio Finanziario
f.to Rag. Elisabetta Caruso

Parere Contabile

Ragioneria

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Il Responsabile del servizio Finanziario
f.to Rag. Elisabetta Caruso

